233. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5886
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	5873
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	5872
Disegno di legge (Annunzio)	5872
Ministro dei trasporti e della navigazione (Trasmissione di documento)	5873
Progetti di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	5873
Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)	5871
Proposta di legge di iniziativa regionale (Annunzio)	5872
Proposte di legge:	
(Adesione di deputato)	5872
(Annunzio)	5871

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 agosto 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PETRELLI: « Introduzione dell'articolo 165-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di rapporti tra scuola dell'obbligo e mondo del lavoro » (3061);

BORGHEZIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui tentativi di bloccare e delegittimare l'attività di indagine dei magistrati milanesi in ordine alla cosiddetta inchiesta « mani pulite » (3062).

In data 7 agosto 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FERRANTE: « Norme per consentire agli enti territoriali l'emissione di prestiti obbligazionari per il finanziamento di investimenti destinati a migliorare l'offerta turistica (bontour) » (3063);

SITRA: « Misure urgenti in materia di inquadramento in ruolo del personale per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente » (3064).

In data 8 agosto 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

DE JULIO: « Modifica del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in materia di procedura di elaborazione ed approvazione del piano triennale della ricerca » (3065).

In data 11 agosto 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

BOGHETTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità politiche e manageriali nella crisi dell'Alitalia e delle società ad essa collegate » (3068).

In data 31 agosto 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

MUZIO e BERTINOTTI: « Modifica alla legislazione in materia di interventi urgenti per le zone alluvionate in Piemonte » (3082).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 30 agosto 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dai deputati:

CALVANESE e GATTO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità delle iscrizioni ai campionati nazionali di calcio Lega pro-

fessionisti di serie A e serie B 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 » (doc. XXII, n. 39).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa regionale.

In data 10 agosto 1995 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Basilicata:

« Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza ed interventi a sostegno del reddito » (3067).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge GAMBALE: « Norme in materia di tutela dell'embrione umano e di tecniche di procreazione assistita » (2607) *(annunziata nella seduta del 31 maggio 1995)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato BOLOGNESI.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 10 agosto 1995 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro di grazia e giustizia:

« Nuove disposizioni in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati » (3066).

Sarà stampato e distribuito.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 10 giugno 1995, n. 224 e 226; 14 giugno 1995, n. 232; 21 giugno 1995, n. 237; 28 giugno 1995, nn. 248, 252, 255, 256, 257, 258, 259 e 260 e 30 giugno 1995, n. 262, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali » (2649);

« Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 » (2650);

« Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito » (2665);

« Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo » (2740);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti » (2792);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 252, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-S.p.a. » (2793);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 255, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale » (2795);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali » (2796);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili » (2797);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali » (2798);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale » (2799);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione » (2800);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262, recante differimento di termini in materia di interventi in campo previdenziale e disciplina della soppressione dello SCAU » (2811).

Trasmissione dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Il ministro dei trasporti e della navigazione ha trasmesso, ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238, la relazione sul contratto di servizio 1994-1996 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A. e la relazione sul contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1° ottobre 1995.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PASINATO ed altri: « Modifica di norme costituzionali in materia di ordinamento regionale e delle autonomie locali in senso federale » (2704).

NANIA ed altri: « Norme per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante le campagne elettorali e referendarie » (2872) *(Parere della II, della IV, della V, della VII e della IX Commissione).*

CASELLI ed altri: « Modifica degli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione "Alpiazzurre" » (2879).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 13 luglio 1995 copia della sentenza n. 318 del 28 giugno 1995 (doc. VII, n. 458) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese), nella parte in cui, richiamando le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impedisce – nell'ipotesi in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entità del

credito – all'Autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria »;

con lettera in data 13 luglio 1995 copia della sentenza n. 319 del 28 giugno 1995 (doc. VII, n. 459) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2491 (Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania – sezione speciale per la riforma fondiaria – di terreni di proprietà di Ostuni Adriano fu Saverio, in comune di Palagianello), nella parte in cui ha incluso nell'espropriazione terreni non appartenenti al soggetto espropriato »;

con lettera in data 21 luglio 1995 copia della sentenza n. 342 del 12 luglio 1995 (doc. VII, n. 468) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, sesto comma, della legge della regione Campania 26 maggio 1975, n. 40 (Legge generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione alla costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di esercizio alle autolinee) »;

con lettera in data 24 luglio 1995 copia della sentenza n. 356 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 474) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 74, primo comma, ultimo periodo, della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), limitatamente alla parola "non", che immediatamente precede "è ammesso ad intervenire";

non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articolo 60, primo comma, n. 6) e 63, lettera *d)*, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sollevata, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

con lettera in data 25 luglio 1995 copia della sentenza n. 373 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 485) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, nella parte in cui si applica alla provincia autonoma di Bolzano »;

con lettera in data 25 luglio 1995 copia della sentenza n. 374 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 486) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 97, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui prevede, in caso di sentenza o ordinanza che pronuncia sull'impugnazione, che il procedimento disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla data di deposito della sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento, se successiva alla data in cui si verifica l'irrevocabilità della pronuncia di proscioglimento;

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 97, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), relativamente alla parte in cui non prevede a carico dei responsabili degli uffici giudiziari un obbligo di trasmissione della notizia della irrevocabilità della sentenza di proscioglimento alla pubblica amministrazione di appartenenza del dipendente sottoposto a procedimento penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

con lettera in data 25 luglio 1995 copia della sentenza n. 375 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 487) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale del decreto del Commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), nella parte in cui non prevede che si applichi l'articolo 9, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 »;

con lettera in data 26 luglio 1995 copia della sentenza n. 388 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 497) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria »;

con lettera in data 27 luglio 1995 copia della sentenza n. 406 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 506) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui affida al Dipartimento della funzione pubblica la verifica della congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro da parte delle regioni;

non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 30, 47, 48 e 51, della stessa legge n. 537 del 1993, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 188 e 123 della Costituzione, dalla regione Veneto con ricorso notificato il 27 gennaio 1994 (Reg. ric. n. 11 del 1994);

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 23, 38, 39, 41 e 66, della stessa legge n. 537 del 1993, sollevate, in riferimento all'articolo 4, n. 1, dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 26 gennaio 1994 (Reg. ric. n. 5 del 1994);

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 6, 8, 19, 23, 29, 37, 39 e 66, della stessa legge n. 537 del 1993, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 123 della Costituzione, dalla regione Veneto, con ricorso notificato il 27 gennaio 1994 (Reg. ric. n. 11 del 1994);

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 37, e dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento all'articolo 4, n. 1, dello Statuto speciale per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla re-

gione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 28 gennaio 1995 (Reg. ric. n. 2 del 1995). »;

con lettera in data 27 luglio 1995 copia della sentenza n. 407 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 507) con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 dicembre 1994 (Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e all'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, in materia di formazione professionale);

2) cessata la materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato per la regione siciliana relativamente all'articolo 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 aprile 1995 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e agli articoli 2 e 5 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25). »;

con lettera in data 27 luglio 1995 copia della sentenza n. 408 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 508) con la quale ha dichiarato:

« *l'illegittimità costituzionale:*

a) dell'articolo 9, comma 1, della legge della regione Campania, riapprovata il 12 ottobre 1994, concernente « Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179 », nella parte in cui prevede il silenzio-assenso ai fini dell'approvazione regionale dei programmi integrati difformi dagli strumenti urbanistici generali;

b) dell'articolo 10, commi 9 e 10, della medesima legge regionale, nella parte in cui consente, alla scadenza del decennio di efficacia del programma integrato, di protrarre indefinitamente i vincoli derivanti dalla parte inattuata di esso;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 6 e 7, commi 5 e 9, commi 4, 5 e 10, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 12, e 13 della medesima legge regionale, sollevate, in riferimento agli articoli 5, 117 e 128 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. »;

con lettera in data 28 luglio 1995 copia della sentenza n. 416 del 21 luglio 1995 (doc. VII, n. 516) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dalla regione Lombardia, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata dalla regione Lombardia, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata dalla regione Lombardia, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 97, 117 e 118 della Costituzione e dalla regione siciliana, in riferimento agli articoli 17 e 19 dello Statuto, 3, 32 e 97 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata dalla regione siciliana, in riferimento agli articoli 17 e 19 dello Statuto, 3 e 32 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla regione siciliana, in riferimento agli articoli 17 e 19 dello Statuto, 32 e 97 della Costituzione, e dalla regione Lombardia, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata dalla regione Lombardia, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 309 del 28 giugno 1995 (doc. VII, n. 452), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe. »;

n. 310 del 28 giugno 1995 (doc. VII, n. 453), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) sollevata – in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione – dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. »;

n. 311 del 28 giugno 1995 (doc. VII, n. 454), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 15, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 38, 53, 101, 102 e 104 della Costituzione dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. »;

n. 312 del 28 giugno 1995 (doc. VII, n. 455), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dalla corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. »;

n. 313 del 28 giugno 1995 (doc. VII, n. 456), con la quale ha dichiarato:

« non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 342 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Cremona e dal pretore di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 343 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla corte di appello di Reggio Calabria, dal pretore di Potenza e dal pretore di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe ».

n. 314 del 28 giugno 1995 (doc. VII, n. 457), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 336 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal pretore di Venezia – Sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza in epigrafe ».

n. 320 del 28 giugno 1995 (doc. VII, n. 460), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione, dal pretore di Bari e dal pretore di Avellino con le ordinanze indicate in epigrafe ».

n. 321 del 28 giugno 1995 (doc. VII, n. 461), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 325 del 10 luglio 1995 (doc. VII, n. 462), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'articolo 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 326 del 10 luglio 1995 (doc. VII, n. 463), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 11, terzo comma, e 138, primo comma, n. 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 333 del 12 luglio 1995 (doc. VII, n. 464) con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato definire il procedimento per il riconoscimento della denominazione di origine dei vini;

inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini), nella parte concernente il mancato adeguamento ai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sollevato, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe. »;

n. 334 del 12 luglio 1995 (doc. VII, n. 465) con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 35 e 45 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. »;

n. 335 del 12 luglio 1995 (doc. VII, n. 466), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione siciliana, nei confronti dell'articolo 10 della legge della regione siciliana 25 ottobre 1975, n. 70 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, recante provvidenze per la vitivinicoltura), in relazione all'articolo 23 dello statuto della regione siciliana ed all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654. »;

n. 336 del 12 luglio 1995 (doc. VII, n. 467), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 7, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'articolo 32, comma 7, secondo periodo, del decreto dei Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal medesimo pretore con la citata ordinanza. »;

n. 343 del 12 luglio 1995 (doc. VII, n. 469), con la quale ha dichiarato:

« 1) che non spetta allo Stato, ma alla regione Sardegna, l'adozione dei provvedimenti concessori per la realizzazione, su area del demanio marittimo, di strutture strumentali all'attività di pesca e conseguentemente annulla il provvedimento adottato l'11 giugno 1992 dal Ministero della marina mercantile, capitaneria di Porto Torres, nella parte in cui concede alla cooperativa pescatori di Stintino l'occupazione di un'area del demanio marittimo;

2) che spetta allo Stato la determinazione e la percezione del canone di concessione relativo ai beni del demanio marittimo. »;

n. 344 del 12 luglio 1995 (doc. VII, n. 470), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7 della legge della regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 (Modifica all'articolo 1 e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 42 della Costituzione dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. »;

n. 345 del 12 luglio 1995 (doc. VII, n. 471), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo comma, lettere *e), f), g), h)* ed *i)*, e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, dal Consiglio nazionale dei chimici con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 346 del 12 luglio 1995 (doc. VII, n. 472), con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, autorizzare la costruzione e l'esercizio di centrali termoelettriche a servizio di singoli impianti industriali alla cui autoalimentazione esse sono finalizzate »;

n. 347 del 12 luglio 1995 (doc. VII, n. 473), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Campania, riapprovata il 2 dicembre 1994 (definizione dei rapporti con la società Italsiel per la lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994), sollevata, in riferimento agli articoli 81 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe »;

n. 357 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 475), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Campania riapprovata il 2 marzo 1995 avente ad oggetto "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella provincia di Salerno nell'anno 1992" »;

n. 358 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 476), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), ed in particolare dell'articolo 3, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 359 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 477), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittmità costituzionale dell'articolo 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 34 e 52 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 360 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 478), con la quale ha dichiarato:

« *a)* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 361 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 479), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli articoli 31 e 32 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 362 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 480), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), solle-

vata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 363 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 481), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati immobiliari) sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Tortona con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 364 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 482), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 37 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 365 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 483), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2951 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 35 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 366 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 484), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), in relazione agli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dal pretore di Crema con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 376 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 488), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 6 aprile 1989, n. 22 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale n. 80 del 1978: Modificazioni e riordino della disciplina relativa alla determinazione delle indennità, rimborso spese, trattamento economico e delle missioni al presidente e al membri del comitato regionale di controllo e sezioni decentrate), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 123, 127, 24, primo e secondo comma, 113, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per l'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 377 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 489), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 24 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in relazione all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Larino, con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 378 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 490), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile il conflitto di attribuzione in relazione al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550 (Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne), promosso dalla regione Piemonte nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe ».

n. 379 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 491), con la quale ha dichiarato:

« non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959) sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 380 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 492), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 4, della legge regionale del Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige), « trasfuso nell'articolo 96 del testo unico approvato con decreto del presidente della giunta regionale 14 ottobre 1993, n. 19/L », sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5 e 130 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 381 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 493), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimita costituzionale dell'articolo 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 76 e 111 della Costituzione, dal pretore di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe;

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 109 e 112 della Costituzione, dal pretore di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 382 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 494) con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 383 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 495) con la quale ha dichiarato:

« estinto il processo ».

n. 384 del 13 luglio 1995 (doc. VII, n. 496) con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato, e per esso al ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci di nomina assembleare del consorzio agrario provinciale di Piacenza, decretare il commissariamento dello stesso e nominare il commissario governativo ».

n. 389 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 498) con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, senza la preventiva intesa con la regione Sardegna, predisporre ed attuare, con riferimento al territorio della stessa regione, i programmi operativi e le altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari in relazione allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

conseguentemente annulla il terzo capoverso della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994, recante « Proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-99, elaborato ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93 (Strumento finanziario di orientamento della pesca) ».

n. 390 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 499) con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti), nonché dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Bologna, sezione distaccata in Imola, con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 391 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 500) con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5-*bis* della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevata, in relazione agli articoli 72 e 77 della Costituzione, dalla corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 392 del 20 luglio 1995 (doc. VII n, 501) con la quale ha dichiarato:

« cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe »;

n. 393 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 502) con la quale ha dichiarato:

« la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe »;

n. 394 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 503) con la quale ha dichiarato:

« la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe »;

n. 395 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 504) con la quale ha dichiarato:

« la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe »;

n. 396 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 505) con la quale ha dichiarato:

« la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe ».

n. 409 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 509) con la quale ha dichiarato:

« 1) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), sollevata, in riferimento all'articolo 136 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana con ordinanze in data 2 febbraio 1994 (R.O. n. 359 del 1994), 21 ottobre 1993 (R.O. n. 360 del 1994) e 27 aprile 1994 (R.O. n. 722 del 1994);

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, della stessa legge, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana, con ordinanza in data 21 ottobre 1993 (R.O. n. 360 del 1994);

3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge medesima, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizio-

nale per la regione Lazio, con ordinanza in data 14 febbraio 1994 (R.O, n. 710 del 1994) »;

n. 410 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 510) con la quale ha dichiarato:

« manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza indicata in epigrafe;

non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della predetta legge, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere e, in riferimento agli articoli 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 411 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 511) con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 727 del codice penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 10 della Costituzione, dal pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 412 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 512) con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 35 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Firenze e dal tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 413 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 513) con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 414 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 514) con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 589 del codice penale, in relazione agli articoli 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico), 1 e 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, dal GIP presso la pretura circondariale di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 415 del 20 luglio 1995 (doc. VII, n. 515) con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, dal sostituto procuratore generale presso la

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Siciliana con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 417 del 21 luglio 1995 (doc. VII, n. 517) con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 sollevata, in riferimento agli articoli 3, 42, secondo e terzo comma, e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Campania con le ordinanze indicate in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 418 del 21 luglio 1995 (doc. VII, n. 518) con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 21, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata dalla provincia autonoma di Trento in riferimento all'articolo 8, nn. 3, 5, 6, 16, 17, 21 e 24; all'articolo 9, n. 9; all'articolo 16 dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 463, 487, 488, 492, 495, 500, 501, 502, 515);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 455, 456, 457, 462, 467, 483, 491, 493, 494, 509, 511);

alla IV Commissione (doc. VII, n. 474);

alla VI Commissione (doc. VII, nn. 452, 458, 461, 476, 481, 489, 510);

alla VIII Commissione (doc. VII, nn. 470, 504, 508, 517, 518);

alla IX Commissione (doc. VII, n. 468);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 453, 454, 460, 465, 482, 497, 499, 503, 507, 513, 505);

alla XII Commissione (doc. VII, nn. 471, 485, 512);

alla XIII Commissione (doc. VII, nn. 459, 466, 484);

alla Commissione speciale infanzia (doc. VII, n. 479);

alla I e alla IX Commissione (doc. VII, nn. 469, 490);

alla I e alla X Commissione (doc. VII, n. 472);

alla I e alla XI Commissione (doc. VII, n. 506);

alla I e alla XII Commissione (doc. VII, n. 516);

alla I e alla XIII Commissione (doc. VII, nn. 464, 496, 498);

alla II e alla XI Commissione (doc. VII, n. 486);

alla II e alla XII Commissione (doc. VII, nn. 478, 514);

alla IV e alla VII Commissione (doc. VII, n. 477);

alla V e alla XII Commissione (doc. VII, nn. 473, 475);

alla XI e alla XII Commissione (doc. VII, n. 480);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S p A

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-233
Lire 1000